

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 12	Data 26/02/2026	Cod. Ente 11059
---	---	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, ANNO DI IMPOSTA 2026

Adunanza Ordinaria - Seduta Pubblica

L'anno 2026 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella Sala Consigliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza
DOTT. CODEN ANDREA	SI
AUTUORI CARMINE	SI
CALVARUSO DONATA	SI
CHIARENTIN MARA	SI
FOTI AURELIO	SI
PECI ANGELICA	SI
MAZZOLA MORENO	SI
PEROTTI DANILO	SI
PARISOTTO ANTONELLA	SI
BLUNDO CHRISTIAN	SI
BUONO ANTONIO	NO
ACCOSA STEFANIA	SI
SCARPATO ANDREA	SI
DI PALMA LUIGI	SI
ORFEI MARIO	NO
CLEMENTE RICCARDO ANDREA	SI
DI MATTEO CARMEN	NO

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Presenza
BIANCHI CLAUDIA	SI
GRETA MONTEMAGGI	SI
RICCHI FRANCESCO	SI
AMENTA ALESSANDRO GIORGIO	SI
BARATELLI PAOLA	SI

Il Presidente MAZZOLA MORENO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario AVV. VENEZIA SALVINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 11

SETTORE II AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZIO TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, ANNO DI IMPOSTA 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art. 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- l'articolo 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*";

Visto l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2025) che ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026-2028 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Visti:

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

Visto:

- il comma 756 articolo 1 L. n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 160/2019;
- il comma 757 articolo 1 L. n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Dato atto che le previsioni di cui al precedente capoverso sarebbero state applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

Dato atto che nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023 è stato pubblicato il decreto 7 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Dato atto che il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;

Dato atto che - ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023 - l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025;

Richiamati:

- il decreto MEF del 6/9/2024 con il quale è stato riapprovato l'allegato A che contiene le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della L. n. 160/2019;
- il decreto MEF del 6/11/2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote IMU;

Evidenziato che, per quanto innanzi, il Comune dovrà quindi approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2026, utilizzando il prospetto informatico allegato (sub 1) al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Considerato che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato nel comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili specificando che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (definite "categorie di lusso");

Considerato che sono assimilate all'abitazione principale:

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- “1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale, sempre che l'alloggio possieda i requisiti tecnici e costruttivi previsti dal medesimo DM 22/4/2008 con s.m.i.;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica”;

Considerato che fra i casi di assimilazione all'abitazione principale, al comma 741, lett. c), punto 6 (art. 1 L 160/2019), è previsto che “su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/02/2025 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anno d'imposta 2025;

Vista la Legge 27/12/2019 n. 160 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 - Suppl. Ordinario n. 45 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (19G00165), la quale, all'art. 1 (commi 738 – 782) prevede le seguenti aliquote stabilite per legge per ciascuna fattispecie ed i relativi margini di manovrabilità da parte dei Comuni, come riportati nella seguente Tabella:

Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota stabilita dalla legge	Aliquota minima che può essere stabilita dal comune	Aliquota massima che può essere stabilita dal comune	Ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
-------------	----------------------	--------------------------------	---	--	---

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto (0,68)
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto (1,14)
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto/esenti dal 2022
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati	art. 1, c. 754,	0,86%	0	1,06%	non previsto

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	L. n. 160/2019				(1,14%)
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	non previsto (1,14%)
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

Visto il comma 744 (art. 1 L. 160/2019) che dispone che *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”*;

Visto il comma 747 (art. 1 L. 160/2019) che conferma con alcune modifiche, le seguenti **riduzioni** del 50% della base imponibile:

“a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.”;

Visto il comma 760 (art. 1 L 160/2019) che recita: *“Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”;*

Visto il comma 758 (art. 1 L 160/2019) che stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

“a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.”;

Visto il comma 749 (art. 1 L. 160/2019) che prevede che *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si **detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”;*

Considerato, quindi, che tale detrazione di cui al comma 749, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, sarà applicabile agli immobili posseduti da Aler (ex IACP) sul territorio del Comune di Peschiera Borromeo;

Visto il comma 755 (art. 1 L 160/2019) che prevede la facoltà di aumentare le aliquote degli “altri immobili” di cui al comma 754 fino all'1,14 % (quindi 11,4 per mille) in sostituzione della TASI nella stessa misura applicata nel 2015 e confermata fino al 2019 e che tale di facoltà non si avvarrà il Comune di Peschiera Borromeo, dal momento che, dal 2015 al 2019, non ha provveduto ad aumentare l'aliquota dell'ulteriore 0,8 %;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Preso atto che al medesimo comma 755 è anche stabilito che dal 2021 le variazioni di aliquote possono essere effettuate solo in diminuzione;

Dato atto che al comma 762 (art. 1 L. 160/2019), è previsto che *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”*;

Dato atto che al comma 769 (art. 1 L. 160/2019) *“I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. ...”*;

Visto il comma 778 (art. 1 L. 160/2019) ai sensi del quale *“Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa”* e ritenuto di confermare nel Responsabile Apicale del Settore/Area in cui è incardinato il Servizio Tributi, il Funzionario Responsabile di imposta relativamente al servizio di gestione della “Nuova Imposta Municipale Unica”;

Visto il comma 776 (art. 1 L. 160/2019) che prevede che *“per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*;

Considerato che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote (**allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario di IMU;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio e l'invarianza di gettito rispetto all'esercizio 2025, riconfermare le seguenti aliquote IMU anche per l'anno 2026 (ad eccezione dei c.d. fabbricati merce che sono esenti previa presentazione della relativa dichiarazione ed a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge) come segue:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)	6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso	1 per mille

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

strumentale (A6 e D10)	
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga questa destinazione e sempre che non siano locati (c.d. fabbricati merce)	2,5 per mille (esenti dal 2022)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (ivi compresi anche gli immobili locati a canone concordato), per i terreni agricoli e le aree edificabili	10,6 per mille

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziate nella tabella di cui sopra e come riportato nel Prospetto delle aliquote (**allegato 1**), elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE II AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO e dal Responsabile del SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO;

Visto il verbale della Commissione Bilancio/Commercio/Bandi e Fundraising tenutasi in data 18/02/2026

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **confermare**, anche per l'anno 2026, le seguenti aliquote IMU così come meglio evidenziate nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato (sub 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Aliquota per abitazione principale, categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze (abitazioni di lusso)	6 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (A6 e D10)	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che rimanga questa destinazione e sempre che non siano locati (c.d. fabbricati merce)	esenti
Aliquota per tutti gli altri fabbricati (, ivi compresi anche gli immobili locati a canone concordato), per i terreni agricoli e le aree edificabili	10,6 per mille

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

3. Di confermare l'assimilazione all'abitazione principale nel caso di cui al comma 741, lett. c), punto 6, dell'articolo 1 della L. 160/2019: *“l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare”*.
4. Di dare atto che:
 - la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica è fissata per legge nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);
 - il Comune di Peschiera Borromeo non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che non verrà applicata, conseguentemente, neppure per l'anno 2026;
 - le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2026 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i..
5. Di confermare nel Responsabile Apicale del Settore/ Area in cui è incardinato il Servizio Tributi, il Funzionario Responsabile di Imposta relativamente al servizio di gestione della “Nuova Imposta Municipale Unica” a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
6. Di demandare al competente ufficio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente e di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023 e s.m.i., per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
7. Di disporre che l'U.O. di Segreteria Generale comunichi, dopo la pubblicazione, il presente atto a tutti i Settori e Servizi Comunali per la opportuna informativa e la corretta applicazione di quanto disposto.
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Peschiera Borromeo (MI) per rimanervi affisso gg.15 (quindici) consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti del sito istituzionale, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 33/2013.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Visto l'allegato verbale della Bilancio/Commercio/Bandi e Fundraising tenutasi in data 18/02/2026;

Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Udita la relazione dell'Assessore Francesco Ricchi;

Si susseguono gli interventi e le intenzioni di voto dei seguenti consiglieri comunali:

La Consigliera Stefania Accosa afferma che per l'intenso lavoro di aggiornamento delle banche dati che è stato riconosciuto all'unanimità, anche in sede di commissione, il voto sarà favorevole;

Proceduto ad effettuare la votazione con il metodo del voto palese;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

votanti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti favorevoli: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti contrari: (0)

astenuti: (0)

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Con successiva votazione con il metodo del voto palese che ha dato il seguente risultato:

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

presenti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

votanti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti favorevoli: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Christian Blundo, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Clemente Riccardo, Coden Andrea, Di Palma Luigi, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti contrari: (0)

astenuti: (0)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.

Alle ore 20.39 il Presidente del Consiglio Comunale Moreno Mazzola annuncia che ci sarà una sospensione di 15 minuti del Consiglio Comunale.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 11

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi e Riscossione Coattiva**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, ANNO DI IMPOSTA 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi e Riscossione Coattiva)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/02/2026

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Patrizia Corvo

Parere Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Ermanno Zendra

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2026

“IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, ANNO DI IMPOSTA 2026”

Letto, approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE
MAZZOLA MORENO
Firmato digitalmente



Il Segretario
AVV. VENEZIA SALVINA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

MORENO MAZZOLA in data 13/04/2026
Salvina Venezia in data 10/04/2026